

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

Legge finanziaria 2010 Le norme di interesse per i Comuni

In data 7 dicembre 2009 la Commissione Bilancio ha approvato il ddl Finanziaria 2010.

Dal 9 dicembre il testo è passato all'esame alla Camera dei Deputati.

Il testo licenziato dalla Commissione Bilancio recepisce per intero il maxi emendamento n 2.187, il quale modifica ed integra il testo degli articoli 2 e 3 del ddl.

Riportiamo di seguito le norme di particolare interesse per i Comuni ed in allegato pubblichiamo:

- il testo del Ddl Camera 2936-A - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
- il testo integrale del maxiemendamento.

Bergamo, 14 dicembre 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord

Le norme di interesse per i Comuni:

Articolo 2, comma 9 DURC Settore Commercio:

Si prevedendo l'applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio - esclusa in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante dal testo originario - sia invece richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. In tal caso, le regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. Inoltre si prevede la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Testo:

9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali »;

b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 28 ».

Articolo 2, comma 20 Contributi piccoli comuni e comunità montane

Si prevede una riduzione complessiva di 10 milioni di euro dei contributi in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico, introdotti dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per il triennio 2007-2009, ed estesi al triennio successivo dal comma in esame. In sostanza, si riduce di 10 milioni complessivi il contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrasessantacinquenne, il contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, il contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed il contributo in favore alle comunità montane.

Testo:

20. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Articolo 2, comma 20 bis Certificazioni ICI

Si prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

Testo:

20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Articolo 2, comma 47 Diritto di prelazione sui beni confiscati alla mafia

- riconosce un diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni confiscati alla mafia (per i quali il comma 2-bis dell'art. 2-undecies della legge n. 575/1965, introdotto dal comma 47 del disegno di legge, dispone la vendita) al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie (nuovo comma 2-ter);
- riconosce un diritto di prelazione per l'acquisto dei medesimi beni agli enti locali ove tali beni siano ubicati, demandando la disciplina attuativa della disposizione ad un apposito regolamento governativo (nuovo comma 2-quater)

testo:

47. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita »

Omissis

2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 »;

Articolo 2, commi 117 e 118 minori entrate ICI

Si interviene in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008. In particolare, il comma 117 dispone l'integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008 ai fini del rimborso

ai comuni delle minori entrate ICI, di ulteriori 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009. Il comma 118 sopprime la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per la erogazione del rimborso ai comuni da parte del Ministro dell'interno, con proprio decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

Testo:

117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:

a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;

b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

Articolo 2, commi 176-181 contributo ordinario, numero massimo degli assessori, difensore civico ed altri interventi

il comma 176 dispone la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni. La riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

In relazione alla predetta riduzione del contributo ordinario agli enti locali, il comma 177 dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali.

Il comma 178 determina il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quinto degli assessori provinciali.

Il comma 179, a differenza dell'emendamento 2.1375 che era formulato in termini facoltativi, obbliga i comuni a sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Nell'ambito di tale disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Il comma 180 prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri s.l.m.)

Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall'art. 7-*quinquies* del D.L. n. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia (comma 181).

Testo :

173. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118

milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 174 a 177 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

174. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

175. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

176. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

177. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

178. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 173 e 177 confluiscono al fondo di cui all'articolo 7- quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.